

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BASEBALL E SOFTBALL MODICA.

COSTITUZIONE E SCOPI:

Art. 1) E' costituita, con sede in Modica, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Baseball e Softball Modica". L'Associazione è apartitica, apolitica, senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere la massima diffusione della pratica del Baseball e del Softball in ogni fascia di età, con particolare riferimento allo sport giovanile. I colori sociali dell'Associazione sono blu e rosso.

Art. 2) Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

- a) propaganda la divulgazione e la pratica dei due sport, nei limiti delle proprie possibilità, organizzando per i propri associati corsi di avviamento e/o di perfezionamento, costituendo squadre per la partecipazione ad attività agonistiche (tornei, campionati, ecc.) a qualsiasi livello;
- b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con la F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball e Softball) e/o con il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché con altre Federazioni sportive nazionali del C.O.N.I.;
- c) è associata alla Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S.) e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dei quali osserva lo Statuto e i Regolamenti, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da essi delegati.

SOCI:

Art. 3) Possono essere soci della Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso la divulgazione e/o la pratica del Baseball e/o del Softball e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4) I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della loro quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo sportivo. Ai soci onorari non spetta diritto di voto ed essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5) Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno

emanate dal Consiglio Direttivo o dalla Assemblea.
Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri del C.S.I. e, in ultima istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri del C.S.I.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6) L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7) L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8) La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
- b) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi, per qualsiasi causa, cessa della qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9) L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11) L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega.

Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12) L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, la validità dei voti e il conto dei

risultati.

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritti al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente mediante convocazione spedita ai soci con qualsiasi mezzo utile. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, allorché risulti presente almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto al voto.

Art. 14) L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'associazione;
 - b) sulla elezione delle cariche sociali;
 - c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
 - d) sulle modifiche dello statuto;
 - e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie o dei soci previsti dall'art. 4;
 - f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i consiglieri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri eletti dalla Assemblea generale fra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica 3 (tre) anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dalla Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero invece a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da questo stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume e ne licenzia il personale,

stabilendo le mansioni, le remunerazioni ecc.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, al suo interno, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente dell'Associazione, nonché del Segretario.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni sei mesi e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati, con qualsiasi mezzo utile, dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione; se la riunione ha carattere di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in assenza, dal Vice Presidente, o qualora essi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non Consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che ne sia pervenuto a titolo legittimo.
- d) in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa deve essere destinato a finalità di utilità generale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) da eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21) L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili

personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

SCIoglimento

Art. 22) In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea dei soci dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

Art. 23) Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 24) Il presente statuto dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica successiva non potrà essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.

In questo ultimo caso la proposta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.